

Lista di controllo

Maternità – Protezione delle lavoratrici



Alle lavoratrici incinte o allattanti si applicano disposizioni di protezione speciali. L'esposizione a fattori di rischio fisici (calore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ecc.), chimici (prodotti chimici industriali, pesticidi, solventi ecc.) o biologici (virus della rosolia, citomegalovirus ecc.) può alterare il sano sviluppo del bambino e causare aborti o malformazioni. I lavori gravosi, come il trasporto di carichi, lunghi periodi in piedi, orari di lavoro sfavorevoli, fumo passivo ecc., possono causare un ritardo nello sviluppo del feto o un parto prematuro oppure influire sulla salute della madre e del bambino.

Si raccomanda di utilizzare questa lista di controllo per verificare se l'ordinanza sulla protezione della maternità è stata applicata correttamente.

Aspetti principali di cui tenere conto:

- le condizioni di lavoro non devono pregiudicare la salute della donna incinta/allattante e del bambino;
- devono essere garantite le misure generali di protezione e, in caso di lavori gravosi o pericolosi, dev'essere interpellato un esperto¹ che valuti i rischi per la madre e il bambino;
- le donne incinte/allattanti possono svolgere lavori pericolosi o gravosi solo se, secondo la valutazione dell'esperto, non sussiste alcun pericolo per la salute della madre e del bambino (cfr. punti da 13.1 a 13.9 della lista di controllo);
- il datore di lavoro ha l'obbligo di informare la lavoratrice sui possibili rischi professionali durante la gravidanza e l'allattamento prima che subentri la gravidanza stessa;
- poiché le prime settimane di gravidanza sono particolarmente critiche per quanto riguarda i potenziali effetti dannosi sullo sviluppo del feto, occorre adottare per tempo le misure di protezione della maternità e della gravidanza, vale a dire che tutte le donne dell'azienda devono essere informate prima del sopraggiungere di una gravidanza.

Per maggiori informazioni si rinvia all'opuscolo della SECO «La maternità in azienda – Guida per i datori di lavoro.»

¹ Sono considerati esperti i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro e altri specialisti che hanno acquisito le conoscenze ed esperienze necessarie per valutare i rischi.



In generale

1	Nell'azienda sono impiegate delle donne?	<input type="checkbox"/> sì	Le misure di protezione devono essere adottate prima che subentri una gravidanza.
		<input type="checkbox"/> no	Non è necessario adottare misure di protezione.
2	Gli impiegati che rivestono una funzione dirigenziale conoscono bene le disposizioni in materia di protezione della maternità?	<input type="checkbox"/> sì	La conoscenza delle disposizioni pertinenti va aggiornata a intervalli regolari.
		<input type="checkbox"/> no	Tutti gli impiegati con funzione dirigenziale vanno informati senza indugio sulle disposizioni in materia di protezione della maternità. Il datore di lavoro è punibile se viola intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni sulla protezione speciale delle lavoratrici.
3	Le lavoratrici sono state informate per iscritto, già al momento dell'assunzione, sui rischi professionali durante la gravidanza?	<input type="checkbox"/> sì	Al momento dell'assunzione, occorre far firmare la nota informativa e fornirne una copia all'interessata.
		<input type="checkbox"/> no	Le lavoratrici devono essere informate, mediante documentazione scritta, sui potenziali rischi professionali che incorrono durante la gravidanza, prima che subentri la gravidanza stessa.
4	Le lavoratrici sono state informate del fatto che, per ragioni di protezione della salute e nel loro stesso interesse, devono comunicare la gravidanza al datore di lavoro il prima possibile?	<input type="checkbox"/> sì	
		<input type="checkbox"/> no	Indipendentemente dall'eventuale subentrare di una gravidanza, tutte le donne in azienda devono essere informate sui rischi cui sono esposte sul posto di lavoro e firmare l'avvenuta ricezione delle informazioni. Considerato che il periodo più critico per il feto sono le prime 12 settimane di gravidanza, le lavoratrici dovrebbero tenere conto del fatto che il loro diritto di non comunicare la gravidanza al datore di lavoro si scontra con la necessità di adottare quanto prima le misure di protezione necessarie.
5	Alle donne incinte e alle madri che, in virtù delle prescrizioni legali, non devono svolgere determinati lavori, viene versato l'80 per cento dello stipendio?	<input type="checkbox"/> sì	Occorre verificare che i costi non vengano coperti in risposta a un certificato d'incapacità al lavoro emesso per ragioni sbagliate.
		<input type="checkbox"/> no	Le donne incinte e le madri che, in virtù delle prescrizioni legali, non devono svolgere determinati lavori, hanno diritto all'80 per cento dello stipendio, a meno che non possa essere loro proposta un'attività sostitutiva non gravosa e non pericolosa.

Durata del lavoro e del riposo

6	Le donne incinte possono, mediante semplice avviso, assentarsi dal lavoro o, in caso di necessità (p. es. stanchezza o attività percepita come gravosa), non presentarsi, senza dover giustificare la propria assenza?	<input type="checkbox"/> sì	Le donne incinte devono poter assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento mediante semplice avviso. Il periodo d'assenza non è tuttavia necessariamente remunerato. Lo è dietro presentazione di un certificato medico, sempre che non sia stato esaurito il diritto alla remunerazione del salario in caso d'impedimento al lavoro.
		<input type="checkbox"/> no	
7	Le donne incinte lavorano oltre il tempo convenuto superando le nove ore al giorno (incluso servizio di picchetto)?	<input type="checkbox"/> sì	Non sono ammesse eccezioni a questa regola. Il tempo di lavoro massimo va rispettato ed è compito del datore di lavoro assicurarsi che ciò avvenga.
		<input type="checkbox"/> no	
8	A partire dall'ottava settimana prima del parto, le donne incinte lavorano tra le 20.00 e le 6.00?	<input type="checkbox"/> sì	A partire dall'ottava settimana prima del parto, le donne incinte non devono lavorare tra le 20.00 e le 6.00. Possono tuttavia recuperare il tempo di lavoro notturno durante il giorno.
		<input type="checkbox"/> no	
9	Tra le 20 e le 6.00 vengono impiegate donne incinte o neomadri nel periodo compreso tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto?	<input type="checkbox"/> sì	Nella misura del possibile, in questo lasso di tempo il datore di lavoro deve offrire alla lavoratrice un'attività sostitutiva. Qualora ciò non fosse fattibile, la lavoratrice ha diritto all'80 per cento dello stipendio.
		<input type="checkbox"/> no	
10	Le madri lavorano nelle otto settimane successive al parto?	<input type="checkbox"/> sì	Nelle otto settimane successive al parto le donne non possono lavorare, anche se ciò è contrario alla loro volontà.
		<input type="checkbox"/> no	

Attività in piedi

11	Dal quarto mese di gravidanza, alle donne incinte che lavorano prevalentemente in piedi è concesso un periodo di riposo giornaliero di 12 ore e una pausa, da scegliere a piacere, di dieci minuti ogni due ore?	<input type="checkbox"/> sì	Queste misure di protezione sono obbligatorie. Le pause supplementari ogni due ore, considerate tempo di lavoro, non possono essere cumulate.
		<input type="checkbox"/> no	

12 A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività in piedi sono limitate a quattro ore al giorno?

sì

no

Queste misure di protezione sono obbligatorie. Se l'attività in questione non può essere esercitata in posizione seduta, trascorse le quattro ore il datore di lavoro deve esonerare la lavoratrice dall'attività in piedi e versarle l'80 per cento dello stipendio per il tempo restante.

Lavori pericolosi o gravosi

Spuntare il campo corrispondente se le lavoratrici sono esposte a uno dei rischi elencati qui di seguito.

13.1 Spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg, spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg o esercizio di una forza corrispondente al sollevamento di un carico di 5-10 kg per manovrare strumenti meccanici come leve o manovelle.

sì

Effettuare una valutazione dei rischi. Fino al settimo mese di gravidanza è consentito spostare questi pesi. Come misura di protezione, dal settimo mese le donne incinte non devono più spostare pesi superiori ai 5 kg.

13.2 Movimenti e posizioni del corpo che provocano un affaticamento precoce.

sì

Effettuare una valutazione dei rischi. Occorre adottare le misure di protezione che si richiedono nel caso di attività che costringono la donna incinta a eseguire movimenti ripetuti, assumere posizioni del corpo scomode (p. es. allungarsi o piegarsi eccessivamente, accovacciarsi o restare in posizione china) o svolgere attività che implicano una postura fissa senza possibilità di movimento.

13.3 Lavori che provocano urti (p. es. maggiore rischio di caduta, violenza fisica [attività nel settore della sicurezza]), scosse o vibrazioni.

sì

Effettuare una valutazione dei rischi e adottare le misure di protezione previste in questi casi.

13.4 Attività effettuate all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure lavori svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva.

sì

Effettuare una valutazione dei rischi. I lavori a temperature comprese tra -5 °C e 10 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione. Se la temperatura sul posto di lavoro supera i 28 °C, occorre prevedere le misure di protezione necessarie per le donne incinte.

<p>13.5 Attività in presenza di radiazioni ionizzanti nocive.</p>	<input type="checkbox"/> sì	<p>Effettuare una valutazione dei rischi. Le donne in stato di gravidanza possono essere impiegate quali persone professionalmente esposte a radiazioni solamente se è garantito che, dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, non viene superata la dose efficace di 1 mSv per il nascituro. Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l'esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere rilevata mensilmente.</p>
<p>13.6 Attività che comportano l'esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici statici e dinamici nella gamma di frequenza da 0 Hz a 300 GHz), prodotte per esempio da impianti e dispositivi elettrici, lavori di saldatura ad alta frequenza, sistemi di radiocomunicazione, apparecchiature a induzione o risonanza magnetica ecc.</p>	<input type="checkbox"/> sì	<p>Effettuare una valutazione dei rischi. I valori limite di esposizione a campi elettromagnetici statici, a bassa ed alta frequenza sono riportati nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione della maternità relativo all'articolo 12 capoverso 3.</p>
<p>13.7 Attività che comportano l'esposizione al rumore > 85 dB(A), a infrasuoni o a ultrasuoni.</p>	<input type="checkbox"/> sì	<p>Valutazione del rischio necessaria. Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è \geq a 85 dB (A) ($L_{EX} 8 h$). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.</p>
<p>13.8 Lavori con sostanze chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H): H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371; • lavori con oggetti che, in condizioni di impiego normali o prevedibili, possono rilasciare tali sostanze; • attività in presenza di mercurio o dei suoi derivati, inibitori di mitosi o monossido di carbonio. 	<input type="checkbox"/> sì	<p>Effettuare una valutazione dei rischi. Occorre garantire che l'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene, pericolose per la riproduzione o ritenute pericolose per altre ragioni non pregiudichino la salute della madre o del bambino. I valori limite d'esposizione non vanno assolutamente oltrepassati (cfr. «Valori limite sul posto di lavoro» della SUVA [in tedesco e francese, 1903.d/1903.f] o altre fonti come le schede di dati di sicurezza o la banca dati dell'Agenzia europea per i prodotti chimici ECHA).</p>
<p>13.9 Utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto (p. es. virus della toxoplasmosi, del morbillo, della parotite, della rosolia, di Epstein-Barr, Zika, del CMV e dell'epatite A/B) oppure microrganismi dei gruppi 3 e 4 (p. es. virus della febbre gialla, dell'epatite C/E, HIV, della malaria e della tubercolosi) conformemente all'elenco dell'OPLM. Ciò include l'esposizione a persone e animali infetti, alle loro secrezioni o escrementi.</p>	<input type="checkbox"/> sì	<p>Effettuare una valutazione dei rischi. Le attività che implicano un'esposizione a questi microrganismi sono ammesse soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, si può escludere qualsiasi pericolo per la salute della madre e del bambino. La valutazione va effettuata tenendo conto delle attività svolte, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate.</p>

13.10 Attività nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, come i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte - sera - mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.	<input type="checkbox"/> sì	Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non possono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori sono direttamente legati ad attività pericolose o gravose o se si è in presenza di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole per la salute.
--	-----------------------------	---

La valutazione dei rischi non è necessaria se non si è risposto affermativamente a nessuna delle domande di cui ai punti 13.1–13.10.

Valutazione dei rischi

*Il datore di lavoro può affidare lavori pericolosi o gravosi a una donna incinta o allattante solo se, sulla base della **valutazione dei rischi effettuata da uno specialista**, è dimostrato che l'adozione delle dovute **misure di protezione** consente di evitare qualsiasi pericolo per la salute della madre e del bambino.*

14 È stata predisposta una valutazione dei rischi da parte di uno specialista, con individuazione delle misure di protezione per le attività gravose o pericolose spuntate sopra?	<input type="checkbox"/> sì	Occorre incaricare uno specialista della valutazione dei rischi e dei pericoli.
15 La valutazione dei rischi è aggiornata, cioè corrisponde alle attività svolte sul posto di lavoro? Le misure concepite sono realistiche, appropriate, sufficienti e plausibili?	<input type="checkbox"/> sì	Affidare a uno specialista la verifica della valutazione dei rischi esistente.
16 Sono state introdotte le misure di protezione individuate nella valutazione dei rischi?	<input type="checkbox"/> sì	Se non è stata effettuata la valutazione dei rischi o la sua attuazione è lacunosa, il datore di lavoro non può affidare a una donna incinta o allattante le attività di cui ai punti 13.1–13.9.
17 L'efficacia delle misure di protezione adottate viene verificata ogni tre mesi?	<input type="checkbox"/> sì	Il datore di lavoro è responsabile dell'attuazione delle misure di protezione individuate. Spetta invece al medico curante esaminare, nell'ambito della verifica delle misure, lo stato di salute della donna incinta o allattante.
18 Se il posto di lavoro presenta dei rischi per le lavoratrici incinte o allattanti, si può proporre un'attività sostitutiva equivalente?	<input type="checkbox"/> sì	L'attività sostitutiva dev'essere equivalente a quella che la lavoratrice svolgerebbe se non fosse incinta o non stesse allattando.
	<input type="checkbox"/> no	L'attività sostitutiva, non pericolosa, va proposta se: 1) non è stata effettuata una valutazione dei rischi o questa è lacunosa, oppure 2) secondo lo specialista, un dato lavoro è troppo pericoloso per la donna incinta o allattante e non sono state adottate misure di protezione sufficienti.

19	Le donne incinte o allattanti che lo hanno richiesto sono state esonerate dai lavori per loro gravosi?	<input type="checkbox"/> sì	L'attività sostitutiva dev'essere equivalente a quella che la lavoratrice svolgerebbe se non fosse incinta o non stesse allattando. Un lavoro è ritenuto equivalente se corrisponde a grandi linee agli accordi contrattuali. In particolare, deve rispondere ai requisiti intellettuali e alle competenze richieste per l'usuale per l'attività usuale e non può sottoporre la donna ad una pressione fisica eccessiva per il suo stato. A ciò si aggiunge che anche il salario per il lavoro sostitutivo deve essere comparabile a quello percepito per il lavoro abitualmente svolto.
		<input type="checkbox"/> no	Le condizioni di lavoro non devono pregiudicare la salute della madre incinta/allattante e del bambino.
20	Le lavoratrici incinte o allattanti hanno la possibilità di stendersi, riposarsi o allattare in un ambiente appropriato?	<input type="checkbox"/> sì	
		<input type="checkbox"/> no	Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate. Non è ammessa la possibilità di sdraiarsi per terra e il locale per l'allattamento dev'essere igienico (non va utilizzato il bagno).

Lavori vietati

Spuntate il campo corrispondente se nell'azienda sono presenti le condizioni elencate.

21.1	Lavoro a cottimo o lavoro cadenzato con ritmo di lavoro dettato da una macchina o da un'installazione tecnica che la lavoratrice non può regolare.	<input type="checkbox"/> sì	Queste modalità lavorative non sono autorizzate.
		<input type="checkbox"/> no	
21.2	Lavori con rumore di fondo 85 dB(A) per una media superiore alle otto ore (L_{EX} 8 h.).	<input type="checkbox"/> sì	Le donne incinte non possono lavorare in queste condizioni.
		<input type="checkbox"/> no	
21.3	Lavori in condizioni di sovrappressione (p. es. in camere di compressione).	<input type="checkbox"/> sì	Le donne incinte e quelle per le quali non si può escludere una gravidanza non devono entrare nelle camere di compressione.
		<input type="checkbox"/> no	

21.4 Accesso a locali con un'atmosfera sotto-ossigenata.	<input type="checkbox"/> sì	Le donne incinte e quelle per le quali non si può escludere una gravidanza non devono entrare in questi locali.
	<input type="checkbox"/> no	
21.5 Lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d'incorporazione o contaminazione.	<input type="checkbox"/> sì	Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d'incorporazione o contaminazione.
	<input type="checkbox"/> no	

Allattamento

22 Alle lavoratrici viene concesso il tempo necessario per allattare?	<input type="checkbox"/> sì	
	<input type="checkbox"/> no	Durante il primo anno dopo la nascita del bambino, il tempo impiegato per allattare è considerato tempo di lavoro retribuito secondo i criteri riportati qui di seguito. In caso di lavoro giornaliero fino a quattro ore: = 30 minuti; 4-7 ore = 60 minuti; più di 7 ore = 90 minuti. Dopo un anno, il tempo di allattamento non sarà più retribuito.
23 Quanto previsto ai punti 2, 16, 17, 18, 19, 20 e 22.5 vale anche per le donne allattanti?	<input type="checkbox"/> sì	
	<input type="checkbox"/> no	Il campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione della maternità si estende anche alle lavoratrici allattanti.

Se, una volta completata la presente lista di controllo, nell'azienda si constatano rischi associati alla protezione della maternità, è necessario adottare le misure necessarie. In caso di lavori gravosi o pericolosi occorre interpellare uno specialista, che definisca il tipo di pericolo e le misure di protezione richieste.

Nota Bene: la presente lista di controllo non costituisce una valutazione dei rischi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione della maternità.

Denominazione professionale: _____

Luogo e data: _____

Cognome e nome di chi compila il modulo: _____

Firma: _____

Basi legali

Legge sul lavoro (LL): art. 35, 35a, 35b, 36;
 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): art. 60-66;
 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3): art. 34;
 Ordinanza sulla protezione della maternità;
 Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM);
 Ordinanza sulla radioprotezione (OraP).